Civile Sent. Sez. 5 Num. 23233 Anno 2015

Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 13/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 27156-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

2015 contro

2903

- intimati -

Nonché da:

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DI VILLA SEVERINI 54, presso

lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TINELLI, che li rappresenta e difende giusta delega a margine;

- controricorrenti incidentali - contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 94/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 30/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l'Avvocato DETTORI che ha chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato TINELLI che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

27156-10

Svolgimento del processo

Giuseppe Gori e Anna Barachini acquistavano nell'anno 2001 una casa di abitazione posta in Roma.

L'agenzia delle entrata, nell'anno 2005, notificava avviso di liquidazione per decadenza dalle agevolazioni fiscali l'acquisto della prima casa, essendosi per abitazione di lusso sensi del trattato di ai 2.8.1969, art. 6, in quanto di superficie superiore a mq. 240.

Gli opposizione acquirenti proponevano l'adita tributaria provinciale commissione di Roma annullava l'avviso di liquidazione con sentenza confermata, appello, dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

La commissione regionale in particolare osservava l'atto - pur notificato tempestivamente in considerazione della proroga biennale di cui all'art. 11 della 1. n. 289-02 - era illegittimo in relazione al d.m. 2-8-1969, l'ufficio dato prova della contestazione non avendo sollevata in riferimento all'applicabilità alla fattispecie della normativa suddetta, invocata erroneamente.

L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura.

Registro –
liquidazione –
agevolazione prima
casa – immobile di
lusso – data di
costruzione del bene
– irrilevanza –
ragioni - termine
decadenziale
dell'accertamento –
proroga biennale –
applicabilità ragioni



Gli intimati hanno replicato con controricorso, articolando anche due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

I. - Devesi preliminarmente disattendere l'eccezione dei controricorrenti tesa a sostenere l'inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366, 1° comma, n. 3, c.p.c.

Con tale eccezione si ascrive all'avvocatura erariale di aver redatto il ricorso senza sintetizzare i fatti che erano stati all'origine della controversia, atteso il riporto integrale di alcuni atti del giudizio di secondo grado.

In contrario osserva il collegio che la tecnica redazionale utilizzata dalla ricorrente, per quanto in parte svilita dall'inserimento nel corpo dell'atto di una fotocopia della planimetria catastale dell'immobile (del tutto inutile) e di una fotocopia del testo dell'avversa memoria di controdeduzioni all'appello, non risulta caratterizzata dalla pedissequa riproduzione dell'intero, letterale, contenuto degli atti processuali.

In particolare, la limitatezza del contenuto delle fotocopie inserite nel corpo del ricorso per cassazione non equivale a dire utilizzata, nella specie, la tecnica dell'assemblaggio mero, notoriamente illegittima (v.

Sez. un. n. 5698-12, cui adde Sez. 6^-5 n. 26277-13), dal momento che il ricorso nelle pagine iniziali mantiene comunque in adeguata sintesi l'esposizione dei fatti essenziali in rapporto ai motivi prospettati.

Fatti essenziali che dunque la corte è posta in grado di comprendere.

II. - Col primo motivo del ricorso principale viene dedotta la nullità della sentenza per violazione del divieto di ultrapetizione e dell'art. 56 del d.lgs. n. 546-92.

La postulazione è che la commissione tributaria regionale sarebbe incorsa nelle violazioni anzidette per l'erroneo assunto che l'ufficio non aveva dato "prova convincente e probante della contestazione sollevata", vale a dire "dell'estensione di oltre 240 mq. dell'abitazione in tassazione", mentre - si sostiene - la questione dell'estensione dell'immobile non era stata sollevata affatto dai contribuenti, né in primo grado, né in appello.

Col secondo, connesso, motivo di ricorso si deduce l'insufficiente motivazione della sentenza sul medesimo profilo della mancanza di prove in ordine alla contestazione relativa alla estensione dell'immobile de quo.

III. - I primi due motivi del ricorso principale, esaminabili in unico contesto, sono inammissibili in quanto basati su un'errata interpretazione del passaggio motivazionale della sentenza d'appello.

La frase che ne costituisce oggetto è la seguente: "In ordine al secondo motivo del ricorso, e cioè in relazione alla illegittimità dell'avviso per violazione e falsa applicazione del d.m. 2.8.1969 e cioè in ordine alla classificazione dell'immobile tra gli appartamenti di lusso, questo Giudice rileva e sottolinea che l'ufficio dato prova convincente e probante contestazione sollevata sia in riferimento all'applicabilità alla fattispecie della normativa su richiamata, invocata erroneamente, sia in riferimento a quella ritenuta da applicare e cioè l'art. 10 del medesimo decreto (..)".

A essa segue l'esplicita affermazione della commissione tributaria di doversi appunto applicare nel caso di specie le disposizioni (rectius, la disposizione) di cui al d.m. 4-12-1961.

Per quanto affetto da evidenti limiti stilistici, il periodo motivante di cui sopra non può dirsi correlato ai profili della controversia relativi all'estensione dell'immobile; profili invero mai contestati dai

contribuenti, come d'altronde evidenziato nel loro controricorso.

La motivazione risulta univocamente riferita, invece, al profilo giuridico della controversia, se cioè la questione relativa alla qualificazione del bene come di lusso ai fini del mantenimento delle agevolazioni tributarie andasse risolta in base al d.m. 2-8-1969 o al d.m. 4-12-1961.

Le censure sollevate dall'avvocatura difettano pertanto del necessario presupposto per poter esser ritenute pertinenti alla decisione.

- Col terzo motivo del ricorso principale, l'amministrazione violazione denunzia la applicazione dell'art. 1 della tariffa, parte I, nota II bis, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 6 e 10 del d.m. 2-8-1969, per avere la commissione tributaria ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma del d.m. qualificazione citato, volta а legittimare la dell'immobile come di lusso in quanto di superficie superiore a mq. 240.

Il terzo motivo è fondato.

V. - La commissione tributaria regionale, condividendo la tesi della parte contribuente, ha ritenuto illegittima la revoca dell'agevolazione fiscale in quanto alla fattispecie si sarebbe dovuto applicare il d.m.

4.12.1961, e non il d.m. 2.8.1969 in ragione del quale l'abitazione va considerata come di lusso per il sol fatto della estensione superiore a mq. 240.

La tesi è giuridicamente errata.

La fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegata dall'art. 2 d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, come conv. dalla l. 5 aprile 1985 n. 118, alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, "indipendentemente dalla data della loro costruzione", fra le abitazioni non di lusso, "secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969", e segnatamente quelli fissati dagli art. 1 e 6.

Questa corte ha già affermato che la disposizione di cui al successivo art. 10 del citato d.m., a tenore della quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al d.m. 4 dicembre 1961", non va intesa come funzionale alla separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso".

Per quanto previsto dalle precedenti norme agevolative di cui alla 1. 2 febbraio 1960, n. 35, e alla 1. 7 febbraio 1968, n. 26, e considerata la finalità incentivante la costruzione di abitazioni non di lusso da tali norme

perseguita, quella disposizione rappresenta la semplice regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista, relativa alle abitazioni in corso di costruzione (ovviamente "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore") all'entrata in vigore del decreto, ovvero a quelle costruite successivamente ma "in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore".

Soltanto tali costruzioni erano e potevano essere destinatarie dei benefici fiscali previsti dalle leggi a quel momento vigenti, e solo per quelle poteva porsi il problema della individuazione del complesso normativo al quale fare riferimento per stabilire il carattere dell'abitazione e, quindi, la spettanza dei benefici fiscali dell'epoca (cfr. Sez. 5° n. 13064-06; n. 16366-08; n. 5691-14. Cfr. pure sez. 6°-5 n. 24683-14).

Alla conclusione sopra detta, secondo la quale la fruizione delle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa va rapportata alla possibilità di includere gli immobili trasferiti fra le abitazioni non di lusso secondo i criteri di cui al d.m. 2 agosto 1969, deve d'altronde pervenirsi anche nella vigenza dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 155 del 1993, conv. con mod. dalla legge n. 243 del 1993.

Ancorché nella nuova disposizione non sia stato riprodotto l'inciso "indipendentemente dalla data della loro costruzione", va ribadito il principio per cui, secondo ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell'agevolazione, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell'acquisto, e non a quello della costruzione (v. Sez. 5^ n. 17600-10; n. 21791-12).

VI. - L'impugnata sentenza, dissonante dai canoni interpretativi appena esposti, va quindi cassata.

Il che comporta la necessità di esaminare i motivi dedotti col ricorso incidentale condizionato.

VII. - Col primo di codesti motivi si censura la sentenza per il mancato accoglimento dell'eccezione di decadenza dalla potestà di accertamento, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986.

A tal riquardo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, comma 1 e comma 1-bis, della 1. n. 289-02, e 76, 2° comma, del d.P.R. n. 131-86, sul rilievo che dovevasi evincere dal complessivo disegno della disciplina di condono l'intento legislativo di limitare la proroga biennale alle sole forme di controllo amministrativo più complesse, con esclusione quindi di quelle semplificate ex artt. 36-bis e 36-ter del d.p.r. 600-73, stata assimilare cui sarebbe da la n.

liquidazione dell'imposta su atti oggetto di trattamento agevolato ai fini dell'imposizione indiretta.

Col secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia, in relazione al mancato accoglimento sempre dell'eccezione di decadenza, la violazione е applicazione delle norme suddette e degli artt. 1 e 3 della 1. n. 212-00, per essere illegittima l'estensione della proroga a ipotesi non prevista dalla legge, quale quella del recupero delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

VIII. - Il ricorso incidentale, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati perché connessi, infondato, avendo questa corte qià affermato condivisibile principio per cui la proroga di due anni dei termini di accertamento, prevista dall'art. 11, comma 1, 1. 27 dicembre 2002, n. 289, in caso di mancata o inefficace presentazione della domanda di condono nei termini, si applica anche alle ipotesi di liquidazione delle imposte dovute in conseguenza al recupero fiscale per la violazione di norme in tema di agevolazioni tributarie, in quanto l'art. 11, comma 1-bis, della 1. n. 289 cit. ne consente la condonabilità (v. Sez. 5^ n. 21280-13; n. 12069-10 e molte altre conformi).

La proroga non è preclusa dalle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, (cd. statuto del contribuente)

atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione e applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicché ne è ammessa la modifica o la deroga, purché espressa (come nella specie), e non a opera di leggi speciali (v. Sez. 5^ n. 8145-11; n. 1248-14; n. 696-15).

A simili consolidati principi nulla di nuovo la ricorrente incidentale aggiunge. Donde, confermati i detti principi, il ricorso incidentale va rigettato.

IX. - In conclusione, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al terzo motivo del ricorso principale.

La causa non abbisogna di ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che l'immobile di cui si controverte avesse una dimensione superiore a 240 mg.

La causa può quindi esser decisa anche nel merito, con pronuncia di rigetto dell'originario ricorso della parte contribuente avverso l'atto tributario.

X. - Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso medesimo giustifica peraltro la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo, rigetta l'incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione della parte contribuente nei riguardi dell'avviso di liquidazione; compensa le spese dell'intero giudizio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 7 ottobre 2015.

Il Consigliere estensore